



# *Ministero della Giustizia*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02690 DEL SEN. GASPARRI (res. n. 383 del 21 gennaio 2026)**

## **RISPOSTA**

La vicenda che vede coinvolto il commercialista Giangaetano Bellavia, ampiamente riportata dagli organi di stampa, riporta all'attenzione delle istituzioni un tema centrale per lo Stato di diritto: la corretta gestione e conservazione dei dati personali nell'esercizio delle attività professionali, con particolare riferimento ai dati di natura giudiziaria.

Preliminarmente appare opportuno precisare il perimetro della vigilanza attribuita al Ministero della giustizia sul funzionamento dei Consigli e degli Ordini professionali.

Le norme ordinamentali che disciplinano gli Ordini professionali prevedono, in modo sostanzialmente omogeneo, che tale vigilanza si espliciti principalmente attraverso il potere di scioglimento del Consiglio nei casi in cui esso non sia più in grado di operare regolarmente, oppure qualora sia decorso il termine previsto dalla legge senza che si sia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio, o ancora quando, pur richiamato all'osservanza dei propri obblighi, persista nel violarli.

Alla luce di tale assetto, quindi, tale funzione non comprende il sindacato sui comportamenti dei singoli professionisti rilevanti sul piano disciplinare.

Ciò posto, sulla specifica vicenda giudiziaria, dalle informazioni acquisite presso la competente Autorità giudiziaria, all'uopo interpellata dall'articolazione ministeriale, risulta che le indagini nei confronti della collaboratrice del professionista sono definite con richiesta di rinvio a giudizio, in relazione alla sottrazione dallo studio professionale di una rilevante quantità di documentazione informatica qualificata come riservata.

Risultano, invece, tuttora in corso gli accertamenti nei confronti del dott. Bellavia, iscritto nel registro degli indagati per ipotesi di violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla conservazione di dati giudiziari oltre i termini consentiti, una volta cessati i relativi incarichi.

Parallelamente, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la liceità e correttezza del trattamento, la pertinenza delle finalità perseguite, i tempi di conservazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, prospettando l'ipotesi di un trattamento non conforme alla disciplina vigente. Infine, l'ODCEC di Milano ha deliberato l'apertura di due fascicoli disciplinari a carico dei dottori Bellavia e Varisco.

Ciò nondimeno, la vicenda assume una portata che travalica le singole posizioni soggettive e pone un tema di carattere generale che investe direttamente le istituzioni: la chiarezza, l'uniformità e la certezza applicativa delle regole in materia di trattamento dei dati giudiziari, soprattutto quando il trattamento si colloca al confine tra attività professionale privata ed esercizio di funzioni ausiliarie dell'autorità giudiziaria.

Il quadro normativo europeo e nazionale, a partire dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è improntato a principi inderogabili quali la limitazione della conservazione, la necessità e la proporzionalità del trattamento.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR stabilisce in modo inequivoco che i dati personali devono essere conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, qualificando ogni conservazione non giustificata come trattamento illecito rilevante sul piano amministrativo.

Si tratta di un presidio sostanziale, non meramente formale, a tutela della legalità

e dei diritti fondamentali.

La linea di demarcazione tra un archivio professionale legittimamente detenuto e una banca dati giudiziaria non autorizzata non è determinata dalla sola sensibilità delle informazioni trattate, bensì dalla base giuridica del trattamento, dalla finalità perseguita e dal perimetro del mandato conferito.

Si tratta di un confine di natura funzionale che deve essere rigorosamente presidiato da tutti gli operatori del sistema giustizia, assicurando un costante bilanciamento tra esigenze investigative e processuali, tutela della riservatezza e pieno rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Per tali ragioni, il Ministero della giustizia procederà, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative istituzionali, a un approfondimento puntuale e rigoroso, finalizzato ad adottare ogni iniziativa utile a prevenire il reiterarsi di episodi analoghi.

Lo Stato non può consentire simili vulnerabilità nella gestione e nella custodia dei dati giudiziari.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)